

Allegato "A" all'atto rep. 81020/27651

STATUTO
TITOLO 1
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO, NATURA E DISCIPLINA

Articolo 1 – Denominazione

1. È costituita una Fondazione denominata

"FONDAZIONE PIERO E GIUSEPPINA MAGNANI"

2. La Fondazione, con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), senza soluzione di continuità, assumerà la denominazione

"FONDAZIONE PIERO E GIUSEPPINA MAGNANI ETS".

3. La Fondazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, essa si ispira e applica i principi del Terzo Settore, nell'ambito del modello organizzativo disciplinato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore [CTS] e dal codice civile, alle relative disposizioni di attuazione dello stesso e alle altre norme di legge in quanto applicabili.

Articolo 2 – Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Lomello (PV), via Longobardi n.6.

2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere costituite sedi secondarie, uffici e unità operative locali sia in Italia che all'estero.

3. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria.

Articolo 3 – Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 4 – Scopi e finalità

La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (C.T.S.), delle attività di interesse generale di cui infra, dirette a favorire la crescita culturale e sociale della collettività locale allo scopo di onorare in modo degno e duraturo la memoria di PIERO E GIUSEPPINA MAGNANI affinché la loro eredità, costituita da valori umani e civili, non vada mai perduta.

La Fondazione si propone di realizzare detti scopi mediante l'esercizio delle suddette attività:

- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l'organizzazione e realizzazione di iniziative per favorire lo sviluppo della cultura e dell'arte, la cura e la promozione dell'educazione artistico-culturale della collettività, per accrescere la vocazione turistica del territorio, in particolare:
- l'organizzazione di mostre, nonché studi, ricerche, attività produttive didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico e con istituzioni culturali e di ricerca;
- la promozione, il coordinamento e la gestione di attività di formazione, l'aggiornamento e la

specializzazione nel settore artistico e archeologico anche attraverso l'istituzione di corsi, stages, seminari ed ulteriori attività formative e didattiche;

- l'organizzazione di itinerari culturali per accrescere la vocazione turistica del territorio locale e l'organizzazione di viaggi culturali;

- l'organizzazione e la realizzazione di eventi e iniziative di carattere musicale, teatrale e/o culturale per favorire in generale lo sviluppo della cultura e dell'arte;

- la promozione di iniziative che hanno come oggetto la salva-guardia del territorio, il rispetto dell'ambiente e la conservazione dei beni artistici e culturali;

- la promozione e la valorizzazione di centri di formazione professionale ed inserimento al lavoro, centri di aggregazione e per la gestione del tempo libero, attività e centri culturali e sociali, attività espositive, sportive e sociali in genere, specialmente per giovani, in un contesto di miglioramento della qualità della vita e di promozione dell'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo, anche attraverso l'istituzione di borse di studio;

- l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche con particolare attenzione alle attività sportive di gruppo dedicate a giovani, soggetti svantaggiati e/o diversamente abili;

- la promozione e la diffusione della conoscenza e della pratica dell'attività sportiva in genere e l'avanzamento di proposte agli enti sportivi e pubblici per un'adeguata programmazione sportiva sul territorio;

- l'organizzazione di manifestazioni sportive; l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero.

La Fondazione potrà gestire e possedere, prendere o dare in locazione e/o comodato qualsiasi tipo di ben immobile e/o mobile, fare accordi con altre Fondazioni o terzi in genere; potrà inoltre compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente.

La Fondazione potrà inoltre organizzare corsi, seminari, conferenze, convegni, premi e manifestazioni in genere, attinenti allo scopo dell'ente, erogare denaro, beni e/o servizi a sostegno di persone svantaggiate, svolgere attività e progetti didattici per scuole o associazioni sportive, sia nei locali a sua disposizione, sia presso terzi, sia del settore pubblico che privato che ne condividono gli obiettivi.

La Fondazione può svolgere, altresì, attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del CTS e, pertanto, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, purché compatibili con la sua natura di Fondazione e gli scopi della medesima secondo i criteri e i limiti definiti dalle apposite leggi.

La Fondazione può, inoltre, compiere ogni altro atto funzionale al perseguimento dei propri scopi e in linea con le disposizioni di legge applicabili.

Per il raggiungimento dei suoi scopi e in funzione strumentale la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti a breve, medio o a lungo termine, e la stipula di convenzioni con Enti Pubblici o Privati;

- b) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

- c) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni o altre forme associative, pubbliche o private, aventi scopi e finalità analoghe, affini, connesse o complementari ai propri;

- d) concludere contratti, convenzioni e accordi di collaborazione con enti pubblici, organismi associativi e altri soggetti giuridici nel proprio settore di attività o ad esso connesso o strumentale;

- e) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Le attività della Fondazione saranno svolte in modo da garantire la tutela degli interessi qui contemplati, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Alla Fondazione è fatto espresso divieto di svolgere funzioni creditizie e di svolgere attività in forme dalle quali possa derivare l'assunzione di responsabilità illimitata.

La Fondazione può, in ogni caso, svolgere l'attività di raccolta fondi così come definita dall'art. 7 del CTS e dalle altre disposizioni di legge che la regolano.

Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione, in tal caso, è obbligata alla tenuta di un apposito Registro nel quale iscriverà i volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale e provvederà ad assicurare tutti i volontari, ai sensi dell'art. 18 del CTS.

TITOLO II PATRIMONIO E MEZZI

Articolo 5 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione, costituito dagli apporti in denaro e dai beni ricevuti in dotazione descritti nell'atto costitutivo nonché, da eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti impegnandosi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria purchè non in contrasto con le proprie finalità.
3. Il Patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il massimo rendimento possibile comunque compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.
4. Il Patrimonio è composto da:
 - a) fondo di dotazione;
 - b) fondo di gestione.

Articolo 6 – Fondo di dotazione

1. Il fondo di dotazione è costituito:
 - a) dalla somma di denaro indisponibile, la cui entità è fissata nell'atto costitutivo;
 - b) dai conferimenti in denaro, beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo e dalle elargizioni e dai contributi versati da enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni nazionali e internazionali e da ogni altro bene, anche immateriale, che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
 - c) dalle elargizioni ed erogazioni liberali e gratuite e dai lasciti testamentari che siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
 - d) dalle rendite e avanzi di gestione non utilizzati che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, siano espressamente destinate a incrementare il fondo di dotazione, anche mediante la costituzione di fondi di riserva.
2. Quando risulta che l'importo del patrimonio nella misura minima legale tempo per tempo prevista è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 7 – Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione è utilizzato per l'attività istituzionale e quelle ad essa connesse e per il funzionamento della Fondazione stessa.

2. Costituiscono il fondo di gestione:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e gratuite e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, salvo che siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- c) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
- d) i proventi, i ricavi e le entrate eventualmente derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 6 del CTS;
- e) le somme pervenute mediante raccolte fondi, ai sensi dell'art. 7 del CTS, e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche con offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- f) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal CTS.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

TITOLO III FONDATORI, PARTECIPANTI E SOSTENITORI

Articolo 8 – Membri della Fondazione

Sono membri della Fondazione:

- I Fondatori;
- I Partecipanti;
- I Sostenitori.

Articolo 9 – Fondatori

1. Sono Fondatori coloro che abbiano partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Fondazione. La qualifica di Fondatore è intrasmissibile.

2. L'esclusione di un Fondatore è deliberata dal Consiglio di Indirizzo con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri della Fondazione aventi diritto di voto in caso di grave e reiterato inadempimento agli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto quali, in via esemplificativa e non tassativa:

- una condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamenti contrari al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- comportamenti contrari alle previsioni e agli obblighi statutari.

3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo nei casi di:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

4. I Fondatori esercitano le funzioni previste nel presente Statuto per tutta la durata della Fondazione.

5. I Fondatori possono, in qualsiasi momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle eventuali obbligazioni assunte richiedendo la cancellazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata o PEC. La cancellazione ha effetto dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che sarà tenuto ad accogliere tale richiesta entro 30 giorni, sempre che il richiedente abbia adempiuto alle obbligazioni assunte con la Fondazione. 6. Coloro che hanno perso la qualifica di Fondatori non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti nei confronti del patrimonio della Fondazione.

Articolo 10 – Partecipanti

1. Sono Partecipanti ordinari coloro, persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, gli enti e le associazioni, che, condividendo le finalità istituzionali, successivamente alla costituzione della Fondazione, concorrono con contributi annuali, all'incremento del patrimonio della Fondazione mediante apporto di denaro, di beni mobili, anche immateriali, o immobili, di prestazione d'opera o di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, nella misura non inferiore a quella che sarà stabilita con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione che deve contenere espressamente l'impegno a rispettare le norme del presente statuto e di eventuali regolamenti, ove emanati.

3. Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare sulla domanda entro sessanta giorni dandone successiva comunicazione all'interessato.

4. L'eventuale deliberazione di non accoglimento domanda di ammissione deve essere motivata.

5. Possono essere ammessi come Partecipanti onorari coloro che si siano segnalati per particolari meriti nel campo di attività della Fondazione, anche in assenza di qualsiasi contributo economico in favore della stessa.

6. La posizione soggettiva del Partecipante non è cedibile.

7. La qualifica di Partecipante (ordinario e onorario) si perde per le cause di seguito indicate.

(a) Esclusione.

Il Partecipante può essere escluso, con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, quando:

- non adempia all'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;
- svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione od operi in violazione delle deliberazioni, dei regolamenti o dei documenti approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- quando tenga una condotta non compatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti e con gli organi della Fondazione o non ottemperi al versamento del contributo concordato o stabilito dal Consiglio di Amministrazione;

- (b) Morte e, se trattasi di ente, estinzione o apertura di procedure di liquidazione, a qualsiasi titolo dovute;
- (c) Fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali;
- (d) Recesso.

Il Partecipante può recedere in qualsiasi momento, sempre che abbia interamente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione.

8. Coloro che hanno perso la qualifica di Partecipante e i loro successori a qualsiasi titolo non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti nei confronti del patrimonio della fondazione.

Articolo 11 – Sostenitori

1. Sono Sostenitori coloro, persone fisiche o enti di qualunque tipo, che, condividendo le finalità della Fondazione, versino a titolo di contributo qualsiasi somma ovvero prestino qualunque utilità alla Fondazione, senza assumere la qualifica di partecipante.
2. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare la suddivisione e il raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
3. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento per il funzionamento interno della Fondazione.
4. Salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'adesione dei Sostenitori dura un anno.
5. La posizione soggettiva del Sostenitore non è cedibile.
6. La qualifica di Sostenitore si perde per le cause di seguito indicate.

(a) Esclusione.

Il Sostenitore può essere escluso, con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, quando:

svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione od operi in violazione delle deliberazioni, dei regolamenti o dei documenti approvati dal Consiglio di Amministrazione;
tenga una condotta non compatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti e con gli organi della Fondazione;
non ottemperi al versamento del contributo volontario concordato con il Consiglio di Amministrazione.

(b) Morte e, se trattasi di ente, estinzione o apertura di procedure di liquidazione, a qualsiasi titolo dovute; (c) Fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali;

(d) Recesso.

Il Sostenitore può recedere in qualsiasi momento, sempre che abbia esattamente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione.

7. Coloro che hanno perso la qualifica di Sostenitore e i loro successori a qualsiasi titolo non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti nei confronti del patrimonio della fondazione.

ORGANI E AMMINISTRAZIONE

Articolo 12 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

il Consiglio di Amministrazione;

l'Organo di controllo e, ove nominato o previsto per legge, il revisore o Collegio dei revisori;

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13 – Composizione e nomina

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri.

2. I membri del primo Consiglio di Amministrazione sono stabiliti nell'atto costitutivo della Fondazione.

3. La nomina dei Consiglieri avviene secondo le seguenti modalità:

due terzi nominati dai Fondatori;

un terzo nominato dai Partecipanti;

Allorchè non fosse per qualsiasi motivo possibile provvedere alla nomina dei Consiglieri di prerogativa dai Partecipanti a essa provvederanno in piena autonomia i Fondatori.

4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) esercizi e scade con la riunione che approva il bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione: - sono sempre rieleggibili;

- non hanno diritto a compenso ma unicamente al rimborso delle spese e anticipazioni sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni e nell'interesse della Fondazione nella misura approvata dal Consiglio.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono:

a) non trovarsi in situazioni di decadenza o ineleggibilità ex art. 2382 c.c.; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; non aver riportato condanne penali passate in giudicato; non aver riportato sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione;

b) provvedere a mantenere correttamente i rapporti con il RUNTS trasmettendo annualmente la documentazione richiesta e aggiornando le informazioni ai sensi dell'art. 48 commi 1, 2 e 3, del CTS.

7. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. 9. Sono cause di decadenza dalla carica:

il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
l'aver compiuto atti che abbiano arrecato danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
il verificarsi di una delle cause di incompatibilità ovvero di decadenza o ineleggibilità di cui al precedente comma 6, lett. a);
il mancato intervento, senza giustificato motivo, alle sedute per più di tre volte anche non consecutive.
La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso, il quale, in tal caso come in ogni altro caso di vacanza della carica di consigliere, deve provvedere, rispettando le designazioni di cui al comma 2, alla cooptazione di altro/i consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

Articolo 14 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce, in conformità agli scopi della Fondazione, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione.
2. Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione (c.d. ordinaria e straordinaria, senza limitazione alcuna) della Fondazione.
3. In particolare il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente Statuto:
 - a. stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione e gli obiettivi, nell'ambito degli scopi e delle attività;
 - b. predispone i programmi dell'attività della Fondazione e ne monitora e verifica l'attuazione;
 - c. determina, anche annualmente, la misura minima e le forme di contributo a carico dei membri della Fondazione;
 - d. nomina, al suo interno, il Presidente e il Vice Presidente per il tempo corrispondente al mandato dello stesso Consiglio in carica;
 - e. coopta i consiglieri in caso di dimissione o cessazione;
 - f. definisce la struttura operativa della Fondazione;
 - g. conferisce incarichi professionali ed eventuali deleghe di funzioni a componenti del Consiglio stesso;
 - h. redige e approva il bilancio preventivo e quello consuntivo e il bilancio sociale, provvede al deposito annuale ai sensi dell'art. 48 del CTS;
 - i. cura la tenuta dei libri della Fondazione;
 - j. delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
 - k. approva i regolamenti interni e gli indirizzi fondamentali sull'attività della Fondazione;
 - l. delibera l'ammissione e l'esclusione dei Partecipanti e dei Sostenitori;
 - m. approva, ai sensi dell'art. 19 le modifiche al presente Statuto nonché le operazioni straordinarie da sottoporre all'Autorità competente;
 - n. delibera in ordine allo scioglimento, alla devoluzione del patrimonio della Fondazione, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dall'art. 20 del presente Statuto;
 - o. nomina uno o più liquidatori in caso di scioglimento della Fondazione, ne determina i poteri e i compensi

spettanti;

p. costituisce e disciplina la struttura e le funzioni di eventuali uffici operativi e gestionali, con facoltà di delegare a essi particolari funzioni o attività;

q. delibera sull'assunzione del personale e/o di collaboratori esterni;

r. delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri enti o privati;

s. delibera, entro i limiti di cui all'art. 8 del CTS, i rimborsi delle spese da attribuire ai consiglieri e ai componenti degli eventuali Comitati;

t. ha facoltà di delegare parte dei propri poteri di gestione al Presidente o ad altri consiglieri preposti a singoli settori di attività.

Articolo 15 – Convocazione e quorum

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché in territorio italiano.

2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione:

- di norma in seduta ordinaria almeno una volta ogni sei mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno o quando ne è fatta richiesta, in forma scritta, da almeno un terzo dei consiglieri ovvero da due componenti dell'Organo di controllo o dal revisore, se nominati,

- mediante comunicazione scritta, nella quale sono indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli amministratori e all'organo di controllo o al revisore, questi ultimi se nominati, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, sempre che sia consentito a tutti i consiglieri di essere adeguatamente informati sugli argomenti da discutere.

La comunicazione scritta di convocazione può essere inviata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuta ricezione (anche mediante dichiarazione scritta di ricevuta, eventualmente fatta pure pervenire con lo stesso mezzo), compresi il telegramma, il fax e la posta elettronica ordinaria o PEC, al domicilio o eventualmente al recapito, numero o indirizzo di posta elettronica fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori. In caso di impossibilità del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori.

3. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio delibera validamente quando intervengono tutti i consiglieri in carica e, se nominati, i componenti dell'organo di controllo o il revisore.

4. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, dal consigliere più anziano ovvero dal consigliere designato dagli intervenuti. Spetta a chi presiede il Consiglio verificare la regolarità della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiarare aperta e chiusa la seduta, dirigere, coordinare e regolare lo svolgimento della riunione e i relativi interventi, mettere in votazione le diverse proposte, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

5. Delle deliberazioni si redigerà verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il Consiglio nomina di volta in volta il segretario, anche estraneo. Il verbale dovrà essere trascritto senza indugio nell'apposito libro delle decisioni degli amministratori da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per

azioni.

6. Quorum costitutivo. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

7. Quorum deliberativo. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

8. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto sociale che, per particolari deliberazioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto;

d) che il Presidente e il verbalizzante siano presenti nello stesso luogo;

e) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

f) che, salvo il caso di riunione "totalitaria", siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.

È altresì consentito il collegamento spontaneo con mezzi autonomi: in questa ipotesi, salvo sempre il caso di riunione "totalitaria", al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori, coloro che vogliono collegarsi autonomamente dovranno comunicare tale intenzione al Presidente del Consiglio con almeno un giorno di preavviso, indicando i mezzi e le modalità del collegamento stesso.

Nell'ipotesi in cui, all'ora prevista per l'inizio della riunione, per obiettivi motivi tecnici, non fosse possibile il collegamento audio o video, la riunione dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nell'ipotesi in cui, durante lo svolgimento della riunione, per obiettivi motivi tecnici, venisse sospeso o interrotto il collegamento audio o video, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazione, potrà essere utilizzata quale prova della presenza dei consiglieri e di chiunque altro abbia titolo per partecipare, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione audio o video della conferenza. Chi esprime il voto mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione si considera intervenuto all'adunanza.

1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i membri del Consiglio di Amministrazione per il tempo corrispondente al mandato dello stesso Consiglio in carica ed è rieleggibile senza limiti di mandato.
2. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche per instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione
3. Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali o specifiche. Agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giudiziaria, nominando avvocati e consulenti.
4. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge un'azione di generale indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione, esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate anche in via generale dal Consiglio di Amministrazione e quelle di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari.
5. In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne allo stesso per la ratifica nella prima seduta successiva.
6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente, la cui firma farà piena prova di fronte a terzi di detta assenza o impedimento temporaneo.

Articolo 17 – Il Presidente Onorario

1. Il Presidente Onorario può essere eletto dai Fondatori individuandolo fra persone in possesso di elevate qualità etiche e culturali tali da portare lustro alla Fondazione.
2. Si ha decadenza dalla carica ove vengano a mancare le richiamate qualità etiche o su richiesta del Presidente Onorario stesso.
3. Il Presidente Onorario non ha diritto di voto, non è eleggibile ad altre cariche sociali, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
4. il Presidente Onorario deve: - accettare il presente statuto e, ove emanati, gli eventuali regolamenti; - condividere gli scopi della Fondazione.

ORGANO DI CONTROLLO O REVISIONE

Articolo 18 – Organo di controllo

1. E' nominato, ai sensi dell'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, che può essere in forma collegiale o monocratica.
2. I componenti restano in carica per 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina, e possono essere riconfermati.
3. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti effettivi e almeno uno dei componenti supplenti.

4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

5. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di revisione. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione. La revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro ministeriale. Diversamente la revisione viene affidata ad un Organo di revisione, collegiale o monocratico, la cui nomina segue le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.

8. L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

9. La Fondazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del CTS, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di controllo e/o revisione.

NORME GENERALI

Articolo 19 – Esercizio e bilancio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente il quale deve essere depositato, nei termini previsti dall'art. 48, comma 3, del CTS, all'Ufficio competente del RUNTS ai sensi dell'art. 13 del CTS.

3. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa al bilancio.

4. Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del CTS, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro i termini di approvazione del bilancio d'esercizio di cui al precedente comma 2 e adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 14 del CTS.

5. Il bilancio consuntivo e quello sociale, quando redatto ai sensi del precedente comma, devono essere depositati ai sensi dell'art. 48, comma 3, del CTS.

6. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del CTS.

Articolo 20 – Modifiche statutarie e operazioni straordinarie

1. Le modifiche statutarie e le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica.
2. Tali operazioni così come quella di cui al successivo articolo, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del CTS, devono essere iscritte nel RUNTS.
3. Le modifiche statutarie potranno riguardare l'assetto organizzativo della Fondazione, dovranno essere coerenti con la realizzazione dello scopo e delle finalità della Fondazione e dovranno essere strumentali rispetto ai fini della Fondazione.
4. Sono in ogni caso salvi i controlli dell'Autorità Governativa.

Articolo 21 – Scioglimento ed estinzione

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dall'art. 27 c.c. Il verificarsi di una delle cause ivi indicate è dichiarato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di un numero di Consiglieri non inferiore ai 4/5 (quattro quinti) di quelli in carica.
2. La Fondazione può inoltre essere sciolta con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta con il voto favorevole di un numero di Consiglieri non inferiore ai 4/5 (quattro quinti) di quelli in carica.
3. Nei casi sopra indicati il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi spettanti.
4. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del CTS, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22 – Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del codice del terzo settore, del codice civile e di ogni altra fonte normativa in materia.

Articolo 23 – Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto la Fondazione è disciplinata dalle norme del d.lgs. 117/2017, nonché del codice civile e dalle disposizioni di legge in quanto applicabili.

Firmato all'originale:

MAGNANI MARIELLA

GIANLUCA CATALANO Notaio - sigillo.

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

Certifico io sottoscritto dott. Gianluca Catalano, Notaio in Mede, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di legge.

Mede, 8 marzo 2024

File firmato digitalmente dal Notaio Gianluca Catalano